REGIONE LIGURIA

Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo

Genova,

Prot. n. IN/2021/

Allegati:

Rif.: PG/2021/272738 del 13.08.2021

Oggetto: **S798** Verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto di messa in sicurezza del tratto focivo del torrente Argentina a valle del ponte della Via Aurelia nei Comuni di Riva Ligure e Taggia ex art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. ed art. 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018.
Proponente: RU Difesa Suolo Imperia in forza di nomina avvenuta in data 02.07.2021 con Determina n. 24/2021 del Soggetto Attuatore, nominato dal Commissario Delegato ai sensi della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con Decreto n. 70/2020.

Avvio istruttoria di merito.

Al Settore Valutazione
Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

p.c.

Alla Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di
Imperia e Savona
Via Balbi, n. 10
16126 Genova GE

Ai Settori regionali:

- Ecosistema Costiero e Acque
- Urbanistica
- Infrastrutture
- Pianificazione territoriale e Vas

Class. 2021/G11.6.8/153
Pratica n. 44.333

Si riscontra la nota prot. n. PG/2021/272738 del 13.08.2021 con cui codesto Settore richiede l'espressione del contributo istruttorio in ordine all'intervento in oggetto.

L'istruttoria tecnica è stata quindi eseguita sulla scorta dei documenti progettuali resi disponibili il 13.08.2021 integrativi di quelli in precedenza esaminati in data 09.07.2021 e sui quali lo scrivente Settore si era espresso, per quanto di competenza, con la nota prot. n. IN/2021/9981 del 14.07.2021, reiterativa del contenuto della precedente nota prot. n. PG/2021/128041 del 07.04.2021.

In quella sede (lavori della Conferenza di Servizi Preliminare) si richiedeva di:

- relazionare circa la normativa urbanistica alla data del 6 settembre 1985 per le aree interessate (ossia se diverse da zone di tipo A o B ai sensi della legge urbanistica statale), per la sussistenza del vincolo paesaggistico *ope legis*;

- relazione paesaggistica completa, come disposto dalle normative statali vigenti, che evidenzi alternative progettuali; a quanto comunicato in sede di incontro, anche la precedente soluzione, che prevedeva il mantenimento del ponte ferroviario, deve essere allegata con esaustiva giustificazione alla rinuncia nei confronti di tale soluzione.

Per il primo argomento[1] risultano forniti:

- alcuni riferimenti al punto 3 della Tabella di riscontro ai pareri pervenuti (che sintetizzava le richieste del Settore), colonna a destra, con carattere rosso;

- alcune riflessioni nella nota del Settore Difesa Suolo Imperia prot. n. IN/2021/11800 in data 11.08.2021, corredata di foto (peraltro poco leggibili) di due stralci dalla Tavola della Zonizzazione degli strumenti urbanistici generali dei due Comuni ove ricade l'intervento (peraltro non riportanti la data di approvazione);

- le Tavole di progetto ARGF1005 e ARGF1006 rispettivamente PRG Riva Ligure e PUC Taggia[2] ed in modo un po' confuso si rimanda alla fase progettuale definitiva l'attività del puntuale inquadramento urbanistico oggi ed in allora per l'intervento in oggetto e si rimuove il riferimento al Piano Urbanistico Comunale del Comune di Taggia perché inefficace. A ciò si aggiunge che, per il Comune di Riva Ligure, lo stralcio del PRG allegato alla citata nota del Settore Difesa Suolo Imperia prot. n. IN/2021/11800 in data 11.08.2021 è diverso da quello in Tav. ARGF1005.

Per quanto attiene alla seconda richiesta, non è pervenuta la "**Relazione paesaggistica"** ma soltanto l'Elaborato ARG 1.10 **"Primi elementi paesaggistici"** rev. luglio 2021[3].

La redazione della Relazione paesaggistica completa viene rimandata pertanto alla fase progettuale definitiva, successiva all'attuale livello di Fattibilità tecnico- economica.

A riguardo della individuazione di zone A o B nella risalente pianificazione locale, si segnala, con una probabile minima approssimazione, che la maggior parte di aree interessate dall'intervento sembra ricadere in zone diverse (salvo migliore individuazione a cura del Settore Urbanistica ove plausibile a tal fine, o tramite richiesta di Certificati urbanistici alle due Amministrazioni comunali) dalle predette zone A e B (da mare verso monte, oltre che di viabilità ordinaria o vicinale carrabile arginale, si tratta, in Comune di Taggia, delle zone L2, SVP, D3 (una tessera urbanistica B è presente dal gruppo di case a valle della piccola zona industriale, ossia il fabbricato di pianta circolare) e, in Comune di Riva Ligure, della zona 7 depuratore, AS1 agricola speciale, altra zona E1, mentre il ponte ex ferroviario è classificato zona FS già VR (un poligono B è presente isolato verso monte) (elementi tutti da verificare).

Pertanto il quadro vincolistico (paesaggistico) ad oggi delineabile è il seguente:

---

[1] Si tratta dei commi 1 e 2, lett. a), dell'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., Aree tutelate per legge - sono di interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. La disposizione non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 1444/02.04.1968, come zone territoriali omogenee A e B.

[2] Per la verifica della sussistenza o meno di vincolo paesistico-ambientale nell'area d'intervento (ed in generale per le valutazioni afferenti il comparto Paesaggio) ove la stessa area ricada o meno entro i 150 o 300 mt di cui alla nota 1 (*corsi d'acqua o linea di costa*) è ininfluente la presenza di un nuovo S.U.G., la sua adozione o approvazione o l'operatività delle misure di salvaguardia ex L. 1902/1952 e succ. modif.; pertanto il riferimento al PUC di Taggia risulta improprio.

[3] La Relazione paesaggistica è documento obbligatorio secondo il D.P.C.M. 12 dicembre 2005, attuativo dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., indispensabile per la conoscenza dell'ambito territoriale su cui si svilupperà l'intervento ed essenziale per la verifica di compatibilità paesaggistica. Và corredata di elaborati tecnici idonei a motivare ed a descrivere i valori paesaggistici nel contesto d'intervento e le soluzioni architettoniche da adottarsi.

<< L'area d'intervento, segnatamente alla fascia spondale di sinistra del torrente Argentina, ed il suo territorio retrostante, ricadente in territorio del Comune di Riva ligure, risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del D.M. 16.11.1962 "Fascia costiera dei Comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Costarainera, San Lorenzo al Mare, Imperia, San Bartolomeo, Cervo e Diano Marina", vincolo imposto a norma della L. n. 1497/1939, oggi corrispondente all'art. 136 del ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., in quanto, in sintesi, di notevole interesse pubblico per i quadri panoramici (interessante la configurazione del letto del torrente Argentina e spazi limitrofi di cui allo Stralcio cartografico accompagnatorio del citato decreto ministeriale).

La medesima area risulta altresì assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del D.M. 24.04.1985 "Zona panoramica costiera tra Riva Ligure e Cipressa comprendente gli abitati antichi di Riva Ligure, Santo Stefano, Terzorio, Pompeiana, Cipressa, Linguelietta, Costarainera", vincolo imposto a norma idem c.s., in quanto, in sintesi, la zona presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico.

L'area d'intervento, segnatamente alla fascia spondale di destra del torrente Argentina, ed il suo territorio retrostante, ricadente in territorio del Comune di Taggia, non risulta assoggettata ad alcun vincolo paesistico-ambientale "specifico".

L'area d'intervento, sia di sinistra che di destra idraulica, non risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, **lett. c)**, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. (fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini di corsi d'acqua) in quanto, per effetto della delibera della Giunta regionale n. 5900 del 06.12.1985, il torrente Argentina risulta non rilevante ai fini paesistico-ambientali dallo sbocco sino alla confluenza con il rio dell'Aquila di S. Antonio (più a monte della via Aurelia).

Tuttavia la stessa area (sponde sx e dx) risulta assoggettata in gran parte - subordinatamente all'esito della verifica sopra indicata (ossia zone A zone B) - altresì al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente al ridetto Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m. e i., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, **lett. a)**, in quanto territorio costiero compreso in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia (si ricorda a tal proposito che gli ambiti spondali interessati dall'intervento misurano circa 500 mt di lunghezza).

Infine, l'intervento nel tratto verso nord - vedi sezz. trasversali 8 e 9 di Tav. ARGF 1010 - risulta prossimo alla **Via Aurelia**, che risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "specifico" per effetto del D.M. 31.01.1953 "Sede stradale della Via Aurelia nella Provincia di Imperia" in quanto costituisce un belvedere accessibile al pubblico e da cui si godono visuali panoramiche di incomparabile bellezza. Si rimarca che il tratto di Via Aurelia in Comune di Taggia è escluso da tale vincolo e che il ridetto D.M. operante in Comune di Riva ligure non include specifiche fasce paesaggisticamente vincolate di monte e di valle ma tutela l'area come belvedere da cui si apprezza genericamente il litorale. Si prende infine atto che al par. 4.1. della relazione Illustrativa ARGF 1.01 viene indicato che l'intervento ha inizio a circa 10 mt dalla Via Aurelia >>.

Le considerazioni suesposte saranno da affinare sulla base di una Tavola con chiare indicazioni circa le aree interessate dall'intervento, su supporto catastale, cartografico dello S.U.G./1985, su ortofoto stato attuale, su simulazione stato finale di progetto con dettagli in scala adeguata e foto-inserimenti.

A tal proposito si evidenzia che l'area d'intervento secondo le Tavole ARGF1001 e ARGF 1002 è perimetrata, oltreché in prossimità degli attuali ambiti spondali, anche in un'area a ponente che ingloba la darsena e l'area litoranea ad uso sportivo con le sue sistemazioni fino al mare.

Sulla base di quanto reso noto, in questa fase non si ravvisano in linea generale impedimenti, né incompatibilità, del progetto rispetto al quadro vincolistico a fini paesaggistici.

Sulla scorta dei documenti progettuali finora resi disponibili, in assenza della Relazione paesaggistica completa, il contributo istruttoria dello scrivente Settore prosegue con le seguenti considerazioni.

I documenti progettuali finora elaborati recano elementi appena sufficienti per un corretto inquadramento territoriale e per una generica valutazione dei rapporti tra l'assetto attuale e le opere previste a progetto secondo criteri di compatibilità dimensionale e tipologica. L'elaborato ARGF 1.08 Piano parcellare, di marzo 2021, è da revisionare così da individuare aree e terreni interessati dall'intervento e valutarle ai fini paesaggistici (vincolo e PTCP). La Tav. ARGF 1016 individua la tipologia ed il disegno architettonico del nuovo ponte.

Lo Scrivente Settore si riserva in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (sicuramente di competenza regionale se necessaria valutazione VIA) di prescrivere ulteriori condizioni atte a mitigare l'intervento stesso.

A tal proposito si richiama la nota prot. n. 2832-P del 09.04.2021 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona della Direzione generale del Ministero della Cultura, in sede dei lavori in Conferenza di Servizi preliminare, nota che per la tutela paesaggistica riporta tre condizioni, di seguito riportate:

1. dovrà essere valutata attentamente la compatibilità paesaggistica delle opere lungo gli argini del corso d'acqua; si anticipa che, in generale, l'Ufficio della scrivente Soprintendenza accoglie favorevolmente gli interventi di ingegneria naturalistica, soprattutto qualora prevedano o favoriscano l'inverdimento;
2. dovrà essere precisata la finitura dei muri da realizzare sulla sommità degli argini;
3. il percorso ciclopedonale lungo gli argini dovrà essere realizzato contenendo il più possibile l'impiego di calcestruzzo al fine di mantenere la permeabilità del terreno.

Tali condizioni debbono essere puntualmente osservate e sviluppate nella progettazione.

Necessariamente si prende atto della nota prot. n. 3177-P in data 06.07.2021 dell'Ufficio Tutela Beni Culturali del Segretariato regionale per la Liguria del Ministero della Cultura, nota avente ad oggetto l'autorizzazione alla demolizione del ponte ex ferroviario.

L'area d'intervento è classificata dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico - approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6/1990 e s.m. - sub Assetto Insediativo in distinti ambiti che di seguito si specificano.

<< Il corso del torrente Argentina è classificato come ANI-MA - Aree non Insediate - regime normativo di Mantenimento - art. 52 delle relative norme di attuazione, che recita (stralcio):

1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.

3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.

Lo stesso PTCP riserva per il torrente Argentina l'indicazione di tipo Propositivo PA Percorribilità lungo i corsi d'acqua - art. 30 comma 2 lett. f) delle N.d.A., che recita:

percorribilità lungo i corsi d'acqua intesa come creazione di percorsi pedonali adiacenti o ai margini di un corso d'acqua d'interesse naturalistico e/o paesaggistico, dotati delle attrezzature essenziali per l'accessibilità e la fruizione.

Per inciso si fa presente che il torrente Argentina, in tema di biodiversità - Rete ecologica, si qualifica come Corridoio ecologico.

Il territorio in destra idraulica è classificato come TU - Tessuti Urbani - art. 38 delle N.d.A. con esclusione del tracciato della pista ciclabile e spazi limitrofi; il comma 2 del citato art. 38 recita:

trattandosi di parti di territorio in cui prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico, le stesse non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.

Il ponte ex ferroviaria ora pista ciclabile, con una frazione per 30 mt circa in aderenza all'area spondale, è classificato come PCP - Parco Costiero del Ponente, Disciplina per la tutela e la valorizzazione del tracciato ex-ferroviario costiero tra i Comuni di Ospedaletti e Finale Ligure - art. 79 ter delle N.d.A., che recita:

La disciplina di cui al presente articolo si applica:

a) al tracciato ferroviario dismesso fra i Comuni di Ospedaletti e San Lorenzo al Mare (l'intervento ricade in tale tratta)*;*
b) al tracciato ferroviario di prossima dismissione (l'art. 79 ter si approvava con D.C.R. n.18 del 02/08/2011) nei due tratti compresi tra i comuni di San Lorenzo al Mare e Andora (tratto 1) e tra i comuni di Andora e Finale Ligure (tratto 2);
c) alle relative aree di pertinenza e agli edifici ferroviari e di servizio alla linea quali stazioni, depositi, ricoveri materiali come individuati nella cartografia di Piano con la sigla PCP (Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente) o comunque facenti parte del patrimonio FS oggetto della dismissione.
2. Obiettivo della disciplina è:
a) la salvaguardia dell'unitarietà del tracciato ferroviario in funzione della realizzazione della pista ciclopedonale;
b) il contestuale riutilizzo dei manufatti e delle aree di cui al precedente comma 1 lett. c) in funzione della migliore fruizione del Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente nonché della riqualificazione urbana e paesaggistica degli ambiti interessati;
c) il mantenimento o la ricostruzione della continuità ecologica lungo la linea costiera tra costa ed entroterra.
3. Sono pertanto consentiti:
a) sul tracciato di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), tutti gli interventi idonei alla realizzazione della pista ciclopedonale;

b) sui manufatti e sulle aree di cui al precedente comma 1 lett. c) tutti gli interventi idonei alla valorizzazione del Parco Costiero Ciclopedonale del Ponente comprensivo dei connessi interventi di riqualificazione urbana, infrastrutturale e paesaggistica degli ambiti interessati.
L'eventuale riutilizzo di tratti del tracciato ferroviario per funzioni differenti da quelle della pista ciclopedonale è subordinato all'individuazione e al recepimento negli strumenti urbanistici comunali e nel presente Piano di un tracciato ciclopedonale alternativo in grado di assicurare la continuità del percorso ciclopedonale costiero.
Gli interventi per il riutilizzo dei tracciati, degli edifici e delle aree di cui alle lett. b) e c) del comma 1, di prossima dismissione, sono subordinati alla approvazione di un progetto unitario di approvazione regionale esteso a ciascuno dei due tratti individuati (San Lorenzo al Mare-Andora e Andora-Finale Ligure).

La fascia di territorio in sinistra del torrente Argentina, da mare al ponte ex ferroviario, è classificata in regime TRZ - TRASFORMAZIONE - art. 68 delle relative N.d.A., che recita:

1. Tale regime si applica nelle parti di territorio nelle quali, per effetto di interventi passati o di attività tuttora in corso si registrano sotto i profili geomorfologico ed idrogeologico situazioni di grave compromissione paesaggistica ed ambientale.

2. L'obiettivo della disciplina è quello di pervenire entro tempi definiti ad una trasformazione della situazione in atto che dia luogo ad un più equilibrato rapporto tra l'area interessata ed il contesto.

3. A tal fine deve essere predisposto per l'area uno specifico progetto di sistemazione corredato da un programma d'intervento che ne definisca le condizioni di fattibilità ed i tempi di realizzazione, da redigersi ed approvarsi mediante strumento urbanistico attuativo, o progetto di opere pubbliche.

4. Le aree di cui al presente articolo costituiscono in ogni caso ambito d'interesse regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, primo comma, della legge 28 febbraio 1985 n° 47, fermo restando il caso di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 8.7.1987 n° 24.

5. Il progetto ed il programma di cui al terzo comma, unicamente alla variante dello strumento urbanistico generale che gli stessi eventualmente comportino a norma dell'art. 8 e dell'art. 9 della citata legge regionale n° 24/1987 devono essere formati nel termine di cinque anni stabilito dall'art. 6, secondo comma.

6. Prima dell'approvazione del progetto e del programma di cui al terzo comma del presente articolo e comunque non oltre il termine di cui al precedente comma, sono consentiti esclusivamente gli interventi necessari per assicurare il normale svolgimento delle attività insediate ed il loro adeguamento igienico-ambientale e tecnologico ovvero la loro riduzione, senza peraltro pregiudicare o rendere più onerosa quella complessiva trasformazione dell'area che il Piano assume come obiettivo.

La pista ciclabile è classificata nell'ambito PCP sopra indicato e quindi interna allo stesso.

La fascia di territorio in sinistra del torrente Argentina, dal bordo di monte della pista ciclabile a fine intervento, è classificata come IS-MA - Insediamenti Sparsi - Regime normativo di Mantenimento - art. 49 delle N.d.A.

Il tracciato della Via Aurelia è classificato nel SVA Sistema della Via Aurelia, Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione del complesso viario di interesse paesistico regionale della Via Aurelia - art. 79 bis delle relative N.d.A >>.

A riguardo della disciplina per ambiti di cui all'assetto Insediativo del vigente PTCP, in via generale non si ravvisano criticità in ordine all'intervento ma lo scrivente Settore si riserva di indicare dettagliate specifiche al ricevimento della progettazione completa e riordinata secondo un'unica fase di revisione.

Per completezza di disamina documentale, stante l'attività pregressa in Conferenza di Servizi preliminare, si riportano altri elementi istruttori.

I documenti progettuali cui fa riferimento la presente nota sono quelli visionabili nella pagina *VIA in corso* del sito web ambienteinliguria. Si tratta quindi degli elaborati progettuali - 09.07.2021:

- Relazione illustrativa
- Relazioni tecniche specialistiche

- Relazione geologica
- Relazione idrologica e idraulica
- Verifica preventiva dell'interesse archeologico
- Studio preliminare ambientale
- Sintesi dell'analisi delle alternative finalizzata alla definizione della soluzione progettuale
- Corografie
- Piano di Bacino torrente Argentina
- Estratto dall'Assetto Insediativo del P.T.C.P.
- Estratto dal P.R.G. del Comune di Riva Ligure
- Estratto dal P.U.C. del Comune di Taggia
- Estratti di inquadramento geologico
- Estratti di inquadramento idrogeologico e vincoli di natura geologica
- Planimetria stato di fatto e di progetto
- Sezioni trasversali
- Sezioni tipo nello stato di progetto; con riprese fotografiche dello stato attuale e il key-plan
- Progetto ponte ciclabile, sezione longitudinale e sez. trasversale tipo
- Stato attuale ponte ciclabile, con la soluzione n. 7 del progetto preliminare risalente 2012- 2016.

(nota: alcuni documenti fanno peraltro riferimento a precedenti elaborati di progetto, o presentati in Conferenza di Servizi preliminare o secondo precedenti revisioni)

È presente anche:

- la nota prot. n. 3177-P del 06.07.2021 dell'Ufficio Tutela Beni Culturali del Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero della Cultura ad oggetto l'autorizzazione alla demolizione del ponte ex ferroviario avente vincolo architettonico dal 20.12.2004

Altresì si tratta della relazione integrativa - 13.08.2021:

- Primi elementi paesaggistici rev. luglio 2021.

Sono presenti anche:

- le note del Settore Difesa Suolo Imperia prott. nn. IN/2021/11800 dell'11.08.2021 e
- IN/2021/10895 del 28.07.2021 e la
- Tabella di riscontro ai pareri dei Settori regionali a vario titolo competenti.

L'intervento di opera pubblica in oggetto è finalizzato alla messa in sicurezza del tratto focivo del torrente Argentina, nel tratto a valle del ponte della Via Aurelia fino allo sbocco a mare, e ricade nei Comuni di Taggia e di Riva Ligure. Oltre alla realizzazione di nuove arginature, è prevista la sostituzione del ponte ex ferroviario, ritenuto idraulicamente insufficiente.

La lunghezza del tratto d'area interessato, dal mare al bordo di valle della Via Aurelia, è di circa 500 metri. Sono presenti due sovrastrutture, l'ex ponte ferroviario oggi pista ciclabile e l'impalcato della Via Aurelia.

La fascia di territorio retrostante l'ambito spondale di destra idraulica ricade in Comune di Taggia (foglio catastale 31), quella in sinistra ricade in Comune di Riva Ligure (F. 4).

Tali territori, urbanizzati e pianeggianti, sono per la quasi totalità trasformati ed adattati alle funzioni tipiche di un ambito costiero del ponente ligure (funzioni ludico-ricreative, sport, parking barche, etc.).

Da mare verso nord lo sbocco del torrente Argentina, in destra, presenta un pennello maggiore ed uno minore in massi, un cordone in cemento con posti barca e alaggi e sistemazioni di cornice alla retrostante area sportiva (basket e tennis di Lungomare di Levante), segue il varco alla darsena turistica, o Porto di Arma di Taggia, con banchine ed una lista con alcuni palmizi. Un'arcata dell'ex ponte ferroviario sovrappassa la sede della strada carrabile strada Argine Destro, la quale presenta una sponda di minima altezza. Vicino ad una casa di tre piani isolata ha inizio la struttura del ponte ex ferroviario (sistemata dal 2004 circa a pista ciclabile da Area24) che sovrappassa il torrente Argentina trasversalmente fino alla sponda opposta (non si dispone di dati circa il suo assetto statico).

L'infrastruttura ex ferroviaria presenta quattro pile con rostri in alveo e tre arcate superiori al corso d'acqua (le arcate ben riconoscibili sono cinque). Ospita taluni sotto servizi (da riposizionare o spostare).

Più a monte la strada Argine Destro verso monte affianca un'area ad uso tecnologico, un'area per caravan, un terreno con molte palme e diversi edifici ma verso il torrente si tratta di una porzione di pista ciclabile con un filare alberato lato argine (che risulta strutturato e di cui non sono noti i dati prestazionali).

In sinistra, il moletto maggiore e quello minore delineano lo sbocco in mare, retrostante tale segmento si trova l'impianto depuratore; la fascia spondale ospita la strada carrabile Argentina, con minimi argini e con gli accessi ad un cantiere nautico, alle serre ancora retrostanti. La viabilità sottopassa la quinta arcata dell'ex ponte ferroviario e lato monte tramite Via Bartumelin (nei pressi della quale si trova un manufatto tecnologico) si ricongiunge con l'ampia area di levante, con case sparse ed altri campi e serre, così fino al ponte della Via Aurelia.

La progettazione prende in considerazione le porzioni ancora in opera del preesistente ponte, distrutto nel secondo conflitto mondiale (si tratta di monconi di muratura fuori terra ed in alveo pag. 23 ARGF 1.01) e per esse sarebbero previste non meglio definite opere di consolidamento per la loro conservazione e valorizzazione, compatibilmente alle primarie necessità a fini idraulici.

La rimozione delle condizioni di criticità idraulica nel progetto in esame, pur nel mantenimento della ridotta sezione di deflusso nel tratto interessato dall'attuale ponte ex ferroviario rispetto alla parte a monte, risulterebbero raggiungibili con le seguenti opere:

- **realizzazione di nuovi argini dal ponte della Via Aurelia alla foce;**
- **demolizione del ponte ex ferroviario, ora pista ciclabile su fondo in asfalto;**
- **realizzazione di una nuova passerella ad unica luce;**
- **ripristino della sezione di deflusso fino alla sezione dell'attuale ponte ex ferroviario e adeguamento della sezione idraulica mediante risagomatura dei pennelli delimitanti la foce del corso d'acqua e dragaggio del fondo.**

L'intervento a progetto andrebbe a considerare i vincoli territoriali esistenti ossia alcune abitazioni, le varie attività in esercizio (in assenza di obiettivi di delocalizzazione), il depuratore, il reticolo viabile, la darsena, oltre ai molteplici sotto-servizi interferenti.

Il disegno architettonico delle nuove opere, ossia della nuova passerella ciclabile, dei nuovi argini o scogliere o sponde strutturate, delle nuove sistemazioni esterne, è genericamente delineato nella Tav. ARGF 1016, segnatamente alla sezione longitudinale ed alla sez. trasversale mediana, nonché nella Tav. ARGF 1015 contenente le sezioni-tipo differenziate secondo appunto le distinte tipologie di confinamento spondale, insieme alla Planimetria di progetto di Tav. ARGF 1010.

Ciò posto, non si può che evidenziare che tali generiche rappresentazioni abbiano necessità di essere rapportate alla realtà dei luoghi NON SCHEMATIZZATA e che rappresentino SENZA DUBBIO ALCUNO quanto effettivamente previsto: eventuali opere in alveo, il mantenimento o meno dell'isola vegetata (ammesso che in oggi sia ancora esistente e compatibile), la reale dimensione del ponte rispetto al contesto, le proporzioni tra strutture portanti ed impalcato in visioni paesaggistiche che permettano di valutarne le ricadute del progetto proprio in rapporto al vincolo di visuale presupposto dal vincolo dell'Aurelia.

Risulta altresì necessario ben chiarire la dovuta ricucitura con le sistemazioni esterne e le opere di rinverdimento spondale non illustrate da mere sezioni tipo, ma da prospetti allungati efficaci dalla foce all'Aurelia.

Si resta in attesa di ricevere la progettazione con **Relazione Paesaggistica Completa** (atto prodromo agli approfondimenti progettuali e non mero documento da allegare come dovuto a termine di scelte già operate) e con gli atti tecnici soprarichiamati, restando fin d'ora disponibili per ulteriori chiarimenti e confronti diretti con i progettisti, più volte auspicati e ad oggi mai attuati.

Infine, per quanto attiene alle valutazioni sotto il profilo demaniale marittimo ci si riserva di renderle successivamente in fase autorizzativa.

I migliori saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Alessandro Croce

MP-CR-EA

Firmato digitalmente da:
ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 20-08-2021 10:47:08
Certificato valido dal 22-04-2021 al 22-04-2024